

Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale e attuazione dei seguenti atti normativi:

- **Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità;**

REGOLAMENTO (UE) 2023/2631 o Regolamento EuGB	Decreto EUROPA	Note
	<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/2631</p>	<p>Note</p>
<p>[FONTE: Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità]</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «emittente»: qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;</p> <p>2) «soggetto sovrano»: un'entità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129;</p> <p>3) «criteri di tassonomia»: i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;</p> <p>4) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>5) «obbligazione commercializzata come ecosostenibile»: un'obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell'obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;</p> <p>6) «obbligazione legata alla sostenibilità»: un'obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell'emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale;</p>	<p>1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1 (<i>Definizioni</i>), comma 1, dopo la lettera <i>w-septies</i> è inserita la lettera seguente: «<i>w-octies</i> “<i>Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee</i>” o “<i>EuGB</i>” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631”:</p> <p>1) “<i>obbligazione verde europea</i>” o “<i>EuGB</i>”: la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;</p> <p>2) “<i>obbligazione commercializzata come ecosostenibile</i>”: un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;</p> <p>3) “<i>obbligazione legata alla sostenibilità</i>”: un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.</p> <p>b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:</p> <p>«93.I “<i>Utilizzo della denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631</i>”</p> <p>1. <i>L'utilizzo della denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonché dalle norme del presente articolo.</i></p>	

<p>7) «Stato membro di origine»: uno Stato membro di origine secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1129;</p> <p>8) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2017/1129;</p> <p>9) «attività finanziaria»: il debito o il capitale oppure una combinazione dei due;</p> <p>10) «messo a disposizione degli investitori nell'Unione»:</p> <p>a) un'offerta al pubblico all'interno dell'Unione; o</p> <p>b) l'ammissione di obbligazioni alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione;</p> <p>11) «offerta al pubblico»: un'offerta pubblica di titoli quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129;</p> <p>12) «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;</p> <p>13) «piano CapEx»: un piano CapEx quale stabilito all'allegato I, punto 1.1.2.2, lettera b), e punto 1.1.3.2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;</p> <p>14) «costi di emissione»: i costi direttamente connessi all'emissione di obbligazioni, compresi i costi sostenuti per la consulenza professionale, i servizi legali, il rating, la revisione esterna, la sottoscrizione e il collocamento;</p> <p>15) «criteri di vaglio tecnico»: i criteri di vaglio tecnico stabiliti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;</p> <p>16) «attività economica di transizione»: un'attività che rispetta l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;</p> <p>17) «attività economica abilitante»: un'attività economica conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;</p> <p>18) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;</p> <p>19) «cedente»: un cedente quale definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402;</p> <p>20) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;</p> <p>21) «esposizione cartolarizzata»: un'esposizione inclusa in una</p>	<p>2. <i>La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.</i></p> <p>3. <i>Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma precedente, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite.</i></p> <p>4. <i>Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo nonché dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob e la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.</i></p> <p>5. <i>Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate al comma 3, la Consob può adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»</i></p> <p>c) dopo l'articolo 191-ter è inserito il seguente: <i>«191-quater “Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631”</i></p> <p>1. <i>Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro, ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.</i></p> <p>2. <i>Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa</i></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

cartolarizzazione;
22) «obbligazione inerente a cartolarizzazione»: un'obbligazione emessa da una SSPE conformemente al titolo II, capo 3;
23) «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione sintetica quale definita all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402;
24) «combustibili fossili»: i combustibili fossili quali definiti all'articolo 2, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 3

Denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB»

La denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo.

Articolo 15

Pubblicazione sul sito web dell'emittente e notifica all'ESMA e alle autorità competenti

1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web e rendono disponibili gratuitamente e conformemente all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1129, fino a che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni, i documenti seguenti, comprese le relative modifiche o rettifiche:

- a) prima dell'emissione dell'obbligazione, la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del presente regolamento compilata;
- b) prima dell'emissione dell'obbligazione, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- c) prima dell'emissione dell'obbligazione, un collegamento al sito web in cui è possibile consultare il prospetto se è pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) senza indebito ritardo dopo la loro elaborazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, le relazioni sull'allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee;
- e) senza indebito ritardo dopo che sono ottenute, le revisioni post-emissione delle relazioni sull'allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.

5. La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 1 dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2023/2631, può disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»

f) senza indebito ritardo dopo la sua elaborazione a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, la relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee;
g) ove applicabile, il piano CapEx;
h) ove applicabile, la revisione della relazione sull'impatto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

In deroga al primo comma, lettera d), in caso di revisione post-emissione di una relazione sull'allocatione dei proventi delle obbligazioni verdi europee, tale relazione sull'allocatione dei proventi è pubblicata senza indebito ritardo dopo aver ottenuto la revisione post-emissione.

2. Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), sono fornite, a scelta dell'emittente, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, oppure:

a) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro;

b) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se è necessario pubblicare un prospetto per l'obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), del presente articolo sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

4. Se del caso, gli emittenti notificano alle autorità competenti di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, la pubblicazione di ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo senza indebito ritardo dopo ogni pubblicazione.

5. Gli emittenti notificano all'ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Articolo 44

Vigilanza da parte delle autorità competenti

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine designata a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129 vigila

su:

a) gli emittenti di obbligazioni verdi europee per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19;

b) gli emittenti che utilizzano i modelli comuni di cui all'articolo 21 per quanto riguarda la conformità a tali modelli.

2. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 vigilano sul rispetto, da parte dei cedenti, dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti non esercitano la vigilanza sugli emittenti di obbligazioni verdi europee disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.

Articolo 45

Poteri delle autorità competenti

1. Per adempiere i compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, almeno dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

a) richiedere agli emittenti di pubblicare le schede informative sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10 o di includere in tali schede le informazioni di cui all'allegato I;

b) richiedere agli emittenti di pubblicare revisioni e valutazioni;

c) richiedere agli emittenti di pubblicare relazioni annuali sull'allocazione dei proventi o di includere nelle relazioni annuali sull'allocazione dei proventi le informazioni di cui all'allegato II;

d) richiedere agli emittenti di pubblicare una relazione sull'impatto o di includere nella relazione sull'impatto le informazioni di cui all'allegato III;

e) richiedere agli emittenti di notificare all'autorità competente la pubblicazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;

f) qualora gli emittenti utilizzino i modelli comuni di cui all'articolo 21, richiedere a tali emittenti di includere gli elementi ivi menzionati nelle loro informative periodiche post-emissione;

g) richiedere a verificatori e all'alta dirigenza dell'emittente di fornire informazioni e documenti pertinenti;

h) sospendere un'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi

sono motivi ragionevoli per sospettare che l'emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

i) proibire un'offerta o un'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli di sospettare che l'emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

j) sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni consecutivi o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l'emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

k) proibire pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di cessare pubblicità nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l'emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

l) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non sia conforme al presente regolamento e richiedere a tale emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web;

m) proibire a un emittente di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno nel caso in cui l'emittente abbia ripetutamente e gravemente violato il titolo II, capo 2, o gli articoli 18 o 19;

n) dopo un periodo di tre mesi dall'obbligo di cui alla lettera l) del presente comma, rendere pubblico il fatto che l'emittente di obbligazioni verdi europee non sia più conforme all'articolo 3 relativamente all'avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» e imporre a tale emittente di pubblicare tale informazione sul proprio sito web;

o) eseguire indagini o ispezioni in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

Se necessario, in base al diritto nazionale, le autorità competenti

possono chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma.

2. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con una qualsiasi delle modalità seguenti:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) sotto la propria responsabilità mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);
- d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3. Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4. La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura legata alla segnalazione di tali informazioni all'autorità competente.

Articolo 48

Misure cautelari

1. Un'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che l'emittente di una obbligazione verde europea abbia commesso irregolarità oppure che tale emittente abbia violato il presente regolamento comunica tali risultanze all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ESMA.

2. Laddove, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un emittente di una obbligazione verde europea persista nel violare il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, adotta tutte le misure adeguate per proteggere gli investitori e informa senza indebito ritardo la Commissione e l'ESMA in merito a tale circostanza.

3. Un'autorità competente che sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un'altra autorità competente a norma del paragrafo 2 può sottoporre la questione all'ESMA. L'ESMA può

intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 49

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 45 e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano a quanto segue:

- a) violazioni da parte degli emittenti dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, o dell'articolo 18, 19 o 21;
- b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative al potere delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate di cui al paragrafo 1 se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 21 dicembre 2024. In questo caso gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

3. Entro il 21 dicembre 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all'ESMA. Informano inoltre senza indugio la Commissione e l'ESMA in merito a tutte le successive modifiche di dette norme.

4. Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative seguenti e altre misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera l);

b) un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

c) un'ingiunzione che vieta alla persona fisica o giuridica responsabile di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno;

d) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al valore corrispondente in valuta nazionale al 20 dicembre 2023, o allo 0,5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione.

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 50 000EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 20 dicembre 2023.

Ai fini del primo comma, lettera e), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il pertinente fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell'Unione in materia contabile, che risulta nei più recenti bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

5. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni amministrative pecuniarie più elevate di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 50

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una

<p>persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;</p> <p>d) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;</p> <p>e) l'ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;</p> <p>f) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;</p> <p>g) le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;</p> <p>h) qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.</p> <p>2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 49, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.</p>		